

COMITATO NAZIONALE PER L'OTTAVO CENTENARIO DELLA PRIMA RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE

Annullamento procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 241 del 1990, dei contratti per la prestazione del servizio di Servizio di Ufficio Stampa, P.R., Comunicazione, Social Media, Assistant Program Manager per la realizzazione del programma culturale "Greccio 2023", Realizzazione del Logo Greccio 2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dato atto che, con verbale del Comitato dell'8/11/2022, si è stabilito di procedere all'acquisizione dei seguenti servizi:

- **Servizio di Ufficio Stampa, P.R., Comunicazione, Social Media**
- **Assistant Program Manager per la realizzazione del programma culturale "Greccio 2023"**
- **Realizzazione del Logo Greccio 2023**

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Presidente del Comitato, Dott. Emiliano Fabi, che svolgerà tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016.

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2

"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a)per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria

art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

Dato che ai sensi dell'art. 51 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha modificato l'art. 76 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Dato atto che con nota del Rup del 24/11/2022 sono state inviate le lettere di invito agli operatori economici al fine di esprimere la proposta progettuale in merito alla realizzazione del logo, Servizio di Ufficio Stampa,

P.R., Comunicazione, Social Media e Assistant Program Manager per la realizzazione del programma culturale "Greccio 2023";

Considerato che, successivamente, alla trasmissione delle lettere di invito, in seguito ad un riesame della procedura di affidamento, si sono rilevati degli elementi di illegittimità degli atti posti in essere;

Dato atto dell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione

Considerato che le procedure oggetto di affidamento presentano un importo superiore ai 5000 euro e, di conseguenza devono essere acquisiti sul mercato elettronico o su una piattaforma telematica a disposizione della stazione appaltante;

VISTO il verbale della seduta del 26 luglio in cui è stata individuato l'operatore economico a cui è stato affidato il servizio di Stazione unica appaltante nella Confservizi Lazio, con il compito della gestione delle procedure di affidamento dei contratti del Comitato stesso;

Considerato che la Confservizi Lazio presenta la struttura organizzativa necessaria per procedere a tali affidamenti, nel rispetto della normativa contrattualistica pubblica;

VISTE le faq in ordine ai Comitati Nazionali disciplinati dalla legge 1° gennaio 1997, n. 420 e dalla circolare Direzione Generale Educazione, ricerca e Istituti culturali n. 6 del 25 febbraio 2021, secondo cui per la stipula dei contratti finalizzati all'acquisto di beni e servizi dovrà essere eseguita una procedura ad evidenza pubblica semplificata, previa delibera del Comitato: occorre procedere ad una indagine di mercato invitando almeno tre operatori specializzati. L'incarico sarà affidato sulla base dell'offerta più bassa oppure più vantaggiosa, avendo indicato, in tal caso, i criteri di selezione ed i relativi punteggi che saranno attribuiti da una commissione nominata in seno al Comitato. Sul sito internet del Comitato nazionale saranno pubblicati le offerte pervenute ed il contratto;

Considerato che nei disciplinari delle lettere di invito non si è proceduto a rispettare le suddette faq, in quanto l'offerta non sarebbe stata aggiudicata, optando per uno dei criteri indicati, offerta più bassa oppure più vantaggiosa, ma bensì facendo un generico riferimento ad un confronto tra le offerte presentate;

Considerato che il disciplinare, altresì, non presentava l'indicazione dei criteri di selezione ed i relativi punteggi che sarebbero stati assegnati;

Vista la nota del Dott. Miarelli del 25/11/2022, rappresentante della Diocesi di Rieti sul punto, in cui evidenziava che:

- il tema degli affidamenti diretti semplificati che danno luogo ad un formale confronto competitivo, sia oggi alquanto controverso. Rappresenta, in particolare, che è imprescindibile riuscire a contemperare l'esigenza di semplificazione delle procedure con i criteri di parità di trattamento ed economicità delle stesse;
- Detti criteri, al di fuori di qualsivoglia considerazione, restano principi cardine dei procedimenti amministrativi di cui alla Legge 241/90;
- gli schemi delle procedure in oggetto siano carenti proprio dell'adozione di criteri di selezione oggettivi compatibili con i suddetti principi.
- la migliore soluzione sia quella di revisionare gli atti introducendo, quali criteri di aggiudicazione, il rapporto Qualità/Prezzo e fissando un fattore ponderale (es: 80/20 o 70/30) che favorisca la qualità tecnica all'offerta economica.
- occorre attribuire un punteggio alle "Proposte Progettuali" (es: 80/70 p.ti) e applicare una formula che attribuisca al Punteggio finale la sommatoria tra il Punteggio Tecnico e quello Economico parametrati al rispettivo peso % attribuito.
- tale tipologia di affidamenti (servizi sicuramente rinvenibili all'interno delle istituzioni promotrici) vanno a gravare sulle spese di funzionamento erodendo buona parte delle risorse destinate a favore degli eventi nella mission del Comitato (cfr. Faq. n. 12 del Ministero "Sono sconsigliati incarichi di consulenza, poiché si presume che i membri del Comitato abbiano le qualificazioni e competenze idonee per attuare il programma");

Dato atto che per l'individuazione degli operatori economici da invitare si è stabilito di procedere chiedendo ai membri del Comitato di indicare dei nominativi che sarebbero stati successivamente scelti dal manager culturale;

Considerato che tale procedura non è rispettosa dei principi di imparzialità e di trasparenza ai fini dell'individuazione degli operatori economici invitati, e non garantisce una piena chiarezza nel procedimento di selezione degli operatori economici, esponendo la procedura ad un rischio elevato di contenzioso amministrativo da parte di eventuali soggetti controinteressati;

Dato atto, infatti, che con nota della Direzione generale del Ministero della cultura con oggetto proposte di Professionisti e/o di aziende per l'affidamento rappresentava che nel rispetto del principio di massima partecipazione delle procedure di selezione nel reclutamento del personale, che connota l'operato della pubblica amministrazione, in merito agli affidamenti del Comitato, pur ritenendo legittimo applicabile l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016, si ritiene opportuna l'adozione in ogni caso di un bando ad evidenza pubblica avvalendosi, peraltro, del supporto della Stazione appaltante;

Dato atto che, nella stessa nota, si precisava che la Direzione generale del Ministero non intendeva indicare alcun nominativo;

Dato atto, infatti, che gli operatori economici invitati non sono stati selezionati all'interno di un elenco di operatori economici né a seguito di un previo avviso di manifestazione di interesse;

Dato atto, altresì, che ai fini dell'aggiudicazione dell'offerta non veniva minimamente preso in considerazione l'elemento economico, fissando l'elemento prezzo in maniera predeterminata e non motivata (non risulta stato esplicitato il percorso tecnico giuridico in base al quale si è stabilito che una determinata offerta economica non potesse essere inferiore all'importo posto a base di gara) ;

Rilevato, infatti, che l'offerta presentata dall'operatore economico non sarebbe stata valutata da un punto di vista economico, ma esclusivamente da un punto di vista qualitativo (senza precisare i criteri di valutazione che si sarebbero seguiti), con ciò violando uno dei principi che debbono necessariamente guidare la procedura di affidamento, ossia l'economicità;

Considerato che ogni procedura di affidamento del Comitato deve informarsi al principio di economicità, in considerazione della necessità di una gestione attenta di risorse pubbliche, di conseguenza, occorre inserire tra i criteri di valutazione il costo del servizio proposto;

Vista la nota del Dott. Miarelli, membro del Comitato in rappresentanza della Diocesi di Rieti, inviata in data 01/12/2022, in cui rilevava che, secondo quanto indicato all'art.1 comma 2, lett. a) del cd Decreto Semplificazioni, le SA (stazioni appaltanti) procedono all'affidamento diretto, fermo restando il rispetto dei principi di cui i criteri dell'art. 30 comma 1 del D.Lvo 50/16. Ciò si converte sull'obbligo sostanziale di procedere al "miglior acquisto". Il principio di economicità impone pertanto di ricercare il migliore rapporto tra qualità e prezzo delle prestazioni (best value for money).

Dato atto che, in tale nota, il Dott. Miarelli, proponeva di modificare i disciplinari applicando i criteri di seguito elencati:

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo determinato in ragione dei seguenti elementi:

- a. Offerta tecnica: massimo 80 punti
- b. Offerta economica: massimo 20 punti

Elemento di valutazione	Punteggio massimo		
Offerta Tecnica	Massimo 80 punti		
Offerta Economica	Massimo 20 punti	Totale	100 punti

La predetta aggiudicazione sarà determinata secondo la seguente formula:

dove:

$$P_i = (PT_i + PE_i)$$

P_i = punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;

PT_i = punteggio attribuito all'offerta tecnica del concorrente i-esimo;

PE_i = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo;

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica, con un fattore ponderale complessivo di 80 punti su 100 punti, avverrà ad insindacabile giudizio del Comitato in ragione alla qualità della proposta professionale presentata come ad esempio in termini di esperienze e competenze professionali, come le stesse potranno contribuire alla realizzazione del programma.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'Offerta Economica, con un fattore ponderale complessivo di 20 punti su 100 punti, avverrà secondo quanto di seguito riportato.

$$PE_{i\text{esimo}} = (R_{i\text{esimo}}/R_{\text{max}}) * 20 \text{ punti}$$

dove:

$PE_{i\text{esimo}}$ = punteggio economico da attribuire all'offerta del concorrente i-esimo;

$R_{i\text{esimo}}$ = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

R_{max} = maggior ribasso percentuale offerto; 20= punteggio economico.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA COMPLESSIVA

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo quale sommatoria del punteggio tecnico con il punteggio economico ($PT_{i\text{esimo}} + PE_{i\text{esimo}}$);

Visto il regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e della disciplina dei rimborsi spese del comitato nazionale dell'ottavo centenario della prima rappresentazione, approvato con verbale del giorno 21/02/2022;

Dato atto, quindi, che le procedure anzidette di affidamento diretto, attraverso l'invio di preventivi, non garantiscono adeguata apertura del mercato e, come tali, in grado di ledere i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Tutto ciò premesso;

Il Rup, per le funzioni assegnate ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, procede, all'annullamento, in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 241 del 1990, delle procedure di affidamento relative a:

- 1) Servizio di Ufficio Stampa, P.R., Comunicazione, Social Media
- 2) Assistant Program Manager per la realizzazione del programma culturale "Greccio 2023"
- 3) Realizzazione del Logo Greccio 2023

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito del Comitato e nella sua sezione Amministrazione Trasparente;

F.to

IL PRESIDENTE

Dott. Emiliano Fabi